



AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2 del 18 aprile 2019

OGGETTO: Affidamento dell'appalto di servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m., (Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico), e ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018, della comunicazione a supporto del festeggiamento della festa del lavoro per il 1° maggio -edizione 2019-.

Affidamento alla ditta Musica Posse sas di Diego Magnetta & c, con sede alla via Toledo 106 - 80134 Napoli p.iva 07541620634, per l'importo di € 4950,00 oltre IVA al 22%.

Smart C.I.G.: ZD02819366

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data prot. n.

Registrata all'Indice Generale

data n.

Il dirigente del SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI, dott.ssa Rossana LIZZI,

premesse che:

- il Comune di Napoli è impegnato a promuovere e sviluppare attività nel campo economico, commerciale, sociale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Città;
- il Comune di Napoli è impegnato nella programmazione di eventi di promozione culturale e diffusione dell'immagine della Città;
- il Comune di Napoli sostiene le attività culturali, con particolare attenzione a quelle legate al contrasto delle devianze sociali e alla criminalità;

dato atto che:

- l'Amministrazione ha manifestato l'interesse a organizzare un evento commemorativo per la festa dei lavoratori del 1° maggio, così come risulta dall'allegata nota PG 349274 del 15/4/2019;
- è necessario, in uno con l'organizzazione dell'evento, garantire un'appropriata comunicazione dello stesso, al fine di veicolare i messaggi civici e informare la cittadinanza;
- è pervenuta un'articolata proposta di comunicazione della ditta Musica Posse sas di Diego Magnetta & c, con sede alla via Toledo 106 - 80134 Napoli p.iva 07541620634, per l'importo di € 4950,00 oltre IVA al 22%, come da allegata offerta PG 2019/358404 del 18/4/2019;

considerato che:

-che con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta:

- a) la possibilità "per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";
- b) l'obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € **5.000,00** (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, **come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018**);

- per quanto sopra, pertanto, già a far data dal 01.01.2016, l'Amministrazione può procedere per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 in modo autonomo;

- tale procedura è stata confermata con anche dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 36, c. 2, lett. a), che espressamente prevede che per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- per realizzare l'evento in oggetto, non occorre procedere sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto a € **5.000,00**, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della legge 296/2006, **come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018**;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;
- che le acquisizioni in questione, rientrano tra i servizi sopra menzionati, e sono ascrivibili alla organizzazione di eventi per la promozione turistica e necessari per l'immagine di una Città che si candida fortemente tra le maggiori mete Europee;
- si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione dei servizi in questione, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;
- è necessario disporre, l'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe l'impossibilità di organizzare l'evento;
- la Corte dei Conti Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).”..... come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l'imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo.....”
- inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito dell'imposta "...è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"; il legislatore ha pertanto

individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo; ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art. 6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate;

- la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell'imposta di soggiorno, e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;

- l'introito dell'imposta di soggiorno ammonta a circa 10 milioni di euro, tetto raggiunto grazie agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, per cui risulterebbe contraddittorio non continuare ad investire in campo turistico atteso che di tali investimenti ne traggono benefici anche i cittadini;

- in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), che:

- *ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante posta elettronica certificata;*

- *ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;*

- in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart C.I.G. ZD02819366;

- l'evento di cui trattasi trova copertura economica dall'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011;

attestato che:

- ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

a) l'oggetto del contratto consiste nel servizio di comunicazione per la festa del 1° maggio - edizione 2019;

b) il fine è informare il pubblico dell'evento;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta, che è anche R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- il prezzo d'acquisto del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni svolte sul mercato locale;

visti:

- gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
- l'art. 36 del d.lgs. 50/2016.
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
- l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

1) Di affidare l'appalto di servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m., attraverso il sistema della Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018, della comunicazione a supporto del festeggiamento della festa del lavoro per il 1° maggio -edizione 2019-, come da allegata offerta PG 2019/358404 del 18/4/2019.

Affidamento alla ditta Musica Posse sas di Diego Magnetta & c, con sede alla via Toledo 106 - 80134 Napoli p.iva 07541620634, per l'importo di € 4950,00 oltre IVA al 22%.

Smart C.I.G. ZD02819366.

2) Impegnare sul capitolo 116613 del bilancio 2019, cod. bil. 05.02-1.03.02.02.005, la spesa di € 6.039,00 (di cui € 4.950,00 di base imponibile ed € 1.089,00 di i.v.a. al 22%).

3) Dare atto che la spesa è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile in circa 60 giorni.

4) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.

Allegati composti da n. 5 pagine progressivamente numerate.

F.to Il Dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI



COMUNE DI NAPOLI

AREA CULTURA E TURISMO

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112**

determinazione dirigenziale n. 2 del 18 aprile 2019, I.G. n. ____ del _____

Letto l'art.147/bis comma 1 del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 2019
(Impegno) es. 20..

Data

IL RAGIONIERE GENERALE



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n. 2 del 18 aprile 2019, I.G. n. _____ del _____

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dalal

IL RESPONSABILE

